

Regione Puglia

Osservazioni sulla bozza del 24 dicembre 2019 del c.d. *Nuovo decreto fanghi*

Aggiornamento del **4/2/2020**

- A. Si rileva un errore concettuale ricorrente al punto 1, lettera a) comma ii degli artt. 13, 14, 15 e 19, presumibilmente imputabile ad omessa punteggiatura o refuso, laddove si indica che *i fanghi utilizzati sono esclusivamente quelli derivanti ... dai processi di depurazione delle A.R. industriali di cui all'art. 74, comma 1, lettera h i cui fanghi non contengono contaminanti in concentrazioni superiori ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 allegato V alla parte terza del predetto decreto legislativo, ad esclusione dei parametri BOD5, COD, solidi sospesi, azoto e fosforo*: come è noto la suddetta tabella 3 (Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura) riporta limiti di concentrazione di contaminanti disciolti in fase liquida, relativi ad un refluvo prima del trattamento di depurazione che produce anche fanghi. [Già sistemato](#)
- B. Nell'allegato 3 non è incluso il codice CER 200304 corrispondente ai fanghi comunque riportati nell'elenco di cui all'art. 3, punto 1, lettera a) iii, cioè quelli provenienti dalle *fosse settiche* e da altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue domestiche; la suddetta tipologia di fango non sembra prevista per la produzione di fertilizzanti (all'art. 13 e 14 del Titolo III) né per il riutilizzo agronomico (art. 15 del Titolo IV) o i ripristini ambientali (art. 19 del Titolo V). [i fanghi delle fosse settiche non possono essere inviati all'uso agronomico né agli impianti di compostaggio o correttivi ecc. devono essere inviati ai depuratori. Per questo non c'è il codice. Sono comunque ricompresi nella nuova formulazione della lettera i\)](#)
- C. Si auspica maggiore dettaglio e chiarezza sui contenuti dell'allegato 5, in particolare sulla frequenza delle verifiche di conformità in carico al produttore, iniziale e/o nuovo, per la verifica del rispetto delle caratteristiche di qualità individuate per ciascun utilizzo; come si gestiscono eventuali occasionali non conformità che interromperebbero la continuità della serie temporale di campioni elementari? Inoltre, si fa riferimento al concetto di *partita omogenea* senza averne dato necessaria definizione. [È stato cambiato l'allegato. Non ci sono più i sottocampioni.](#)
- D. Si ritiene opportuna la predisposizione di modulistica per la dichiarazione di conformità ai criteri per la cessazione di rifiuto anche per i fertilizzanti e i correttivi, analogamente a quanto correttamente predisposto per il fosforo nell'allegato 2, parte D (autocertificazione del produttore attraverso dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000); si ritiene opportuno, inoltre, il riferimento della suddetta dichiarazione ad ogni lotto di prodotto, come proposto per il recupero del fosforo. [I prodotti fertilizzanti hanno già la documentazione che attesta la rispondenza del prodotto alle specifiche della norma 75/2010.](#)
- E. Si richiede di esplicitare e definire inequivocabilmente nell'ambito del Titolo III l'inquadramento tecnico e normativo dei correttivi (gessi) prodotti *in linea* (come peraltro già richiesto dalla Regione Puglia con nota dedicata) all'interno dell'impianto di depurazione, possibilmente con articolo dedicato. [C'è scritto che non devono essere autorizzati ai sensi della normativa sui rifiuti ma solo quella delle acque essendo i fanghi non ancora diventati rifiuti. È spiegato anche nella relazione illustrativa del decreto.](#)
- F. Le ripetute note esplicative relative ai limiti per i parametri **PCB** e **PCDD/F + PCB DL** riportati in **Tabella 3** degli allegati numero **4** (*Caratteristiche dei fanghi per l'utilizzo nella preparazione degli ammendanti*), **7** (*Qualità dei fanghi da utilizzare per la preparazione dei correttivi*), **8** (*Qualità dei*

fanghi destinati all'utilizzo agronomico) e **12** (Caratteristiche di qualità dei fanghi per l'utilizzo nei ripristini ambientali), risultano imprecise e andrebbero corrette nel seguente modo: [è stato fatto](#)

- **PCB** → sommatoria dei composti policlorobifenilici **non dioxin-like** (numeri 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187).
- **PCDD/F + PCB DL** → sommatoria dei PCDD/F dei **PCB** congeneri dioxin-like (numeri 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189) e dei ~~PCB-DL~~. Per il calcolo delle diossine e dei furani occorre utilizzare i fattori di equivalenza della tabella WHO del 2005

- G.** L'unità di misura **PFP** (*Particelle Formanti Placca*) relativa al limite per il parametro *Colifagi somatici* riportato in Tabella 2 dell'allegato **8** (*Qualità dei fanghi destinati all'utilizzo agronomico*) è riportata impropriamente, probabilmente trattandosi di un refuso: il numero di PFP va riferito ad una unità di volume, ad esempio PFP/mL, come indicato ad esempio da ISS nel Rapporto ISTISAN 07/5 del 2007. [In sede di concerto la sanità si esprimerà in merito](#)
- H.** L'unità di misura (N/g_{ss}) relativa ai limiti per i parametri *Salmonelle* ed *Escherichia Coli* riportati in Tabella 2 dell'allegato **8** (*Qualità dei fanghi destinati all'utilizzo agronomico*) andrebbe precisata meglio; presumibilmente N è da intendersi *MPN* [idem a sopra](#)
- I.** All'art. 16 (*Divieti*), punto 1, lettera n, non è molto chiaro il significato dell'espressione ... *per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte* [potete proporre la modifica in sede di conferenza stato regioni](#)
- J.** Nell'art. 21 (*Disposizioni generali*) la voce **d** del punto 1 è ripetizione superflua della voce **c** [le lettiere di argilla espansa non sono destinate all'industria delle costruzioni ma agli animali domestici](#)
- K.** L'Allegato 9 (*Qualità dei terreni*) è richiamato anche dall'art. 14 del Titolo III (punto 2, comma j)), dunque va considerato anche per la necessaria valutazione della qualità dei terreni per lo spandimento dei correttivi; il titolo della Parte A (*Valori massimi di concentrazione di elementi potenzialmente tossici e inquinanti organici nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione*), pertanto, andrebbe adeguato indicando anche i correttivi [è stato tolto l'obbligo per i correttivi](#).